

Unione Italiana Sport Per tutti

REGOLAMENTO PROVINCIALE del Comitato di Bolzano

ARTICOLO 1 –TESSERAMENTO

1. Le persone fisiche che, condividendone i principi e le finalità espresse nello Statuto, intendano associarsi alla UISP, lo fanno attraverso il tesseramento.
2. A tal fine dovranno farne richiesta al Comitato di Bolzano tramite i soci collettivi affiliati all'UISP di Bolzano. Il Comitato provvederà a rilasciare, al socio individuale, la tessera annuale previo pagamento della quota associativa e consegna della certificazione medica se prevista. Il Comitato provinciale Uisp di Bolzano è parificato ai Comitati Regionali
3. E' esclusa l'adesione temporanea sotto qualsiasi forma.
4. E' esclusa la doppia tessera Uisp, chi intenda svolgere più attività nell'ambito dell'UISP dovrà richiedere il rilascio di più schede di attività per ciascuna delle attività che intenderà svolgere. Eventuali tessere successive rilasciate in favore della stessa persona fisica, anche se da comitati diversi, sono da intendersi nulle.
5. Il rinnovo del tesseramento dovrà avvenire annualmente con le medesime modalità.

ARTICOLO 2 – AFFILIAZIONE

1. I soggetti collettivi, individuati ai sensi di quanto previsto dal vigente statuto Uisp, che intendano associarsi per la prima volta o riassociarsi all'Uisp dovranno presentare richiesta scritta su apposito modulo di affiliazione o riaffiliazione al Comitato di Bolzano dove il soggetto collettivo ha fissato la propria sede legale.
2. Alla domanda di affiliazione dovrà essere allegata la copia:
 - a) dell'atto costitutivo e dello statuto vigente che dovrà essere ispirato a principi di democrazia e non contenere principi e finalità in contrasto con lo statuto dell'Uisp ed essere in regola con le norme di legge in vigore;
 - b) del Verbale di elezione degli organi dirigenti e del legale rappresentante;
 - c) del documento d'identità del legale rappresentante;
 - d) della richiesta di tesseramento dei componenti del Consiglio Direttivo, e dei propri associati da tesserare;
3. I Soggetti collettivi costituiti sotto forma di Associazione/Società Sportiva Dilettantistica s'iscrivono/rinnovano al Registro Nazionale A.S.D./S.S.D. esclusivamente per il tramite del Comitato di Bolzano, presentando l'apposita modulistica.
4. La Direzione del Comitato, se delegata dal Consiglio provinciale, deciderà sulle domande di nuove affiliazioni presentate dai soggetti collettivi, sentite le strutture di attività interessate.
5. L'accettazione della richiesta previo pagamento della quota associativa dà diritto al socio collettivo di ottenere una dichiarazione dell'Uisp Nazionale comprovante l'avvenuta affiliazione.
6. I soggetti collettivi dovranno annualmente provvedere alla riaffiliazione mediante presentazione di apposito modulo e versamento della quota associativa.
7. Saranno tenuti a comunicare tempestivamente al Comitato ogni variazione del proprio statuto o delle proprie cariche sociali o della forma giuridica.
8. Fino a tale momento dette modifiche non avranno effetto nei confronti di nessun livello dell'Uisp.
9. Il Comitato, qualora ritenga che non sussistano i requisiti per l'accoglimento della richiesta di rinnovo dell'affiliazione annuale o per l'accoglimento della richiesta di nuova affiliazione, potrà, con deliberazione motivata del Consiglio Provinciale, non accettare tale domanda.
10. Avverso la deliberazione che ha respinto la richiesta di prima affiliazione/rinnovo annuale potrà essere proposto ricorso al Collegio Nazionale dei Garanti di 1° grado, o qualora eletto al Collegio Regionale dei Garanti, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della decisione.

ARTICOLO 3 – LE QUOTE ASSOCIATIVE

Le quote e i contributi associativi comunque versati sono intrasmissibili, non rivalutabili e non restituibili.

ARTICOLO 4 - MODALITÀ DI TESSERAMENTO

1. Il Consiglio Provinciale approva annualmente, di norma, entro i trenta giorni successivi all'approvazione nazionale le modalità di tesseramento e i relativi costi di prelievo presso il Comitato.

2. La tessera per tutte le attività ha validità dal 1 settembre al 31 agosto.

ARTICOLO 5 - DIRITTI DEL SOCIO

1. Il socio, persona fisica o soggetto collettivo in regola con il tesseramento o con l'affiliazione e con il versamento delle quote associative ha diritto:

a) a partecipare alla vita associativa e a tutte le attività promosse, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;

b) a partecipare all'elezione degli organi dirigenti e all'approvazione o modifica delle norme statutarie attraverso l'elezione di propri delegati alle istanze congressuali;

c) i soci persone fisiche possono essere delegati ai congressi ed eletti negli organi dirigenti a tutti i livelli associativi.

2. Hanno diritto al voto e sono eleggibili i soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative.

ARTICOLO 6 - DOVERI DEL SOCIO

I soci persone fisiche e i soci collettivi sono tenuti:

a) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;

b) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti della UISP o/e derivanti dall'attività svolta.

ARTICOLO 7 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualifica di socio persona fisica o collettiva si perde nei casi previsti dall'Art. 6 dello Statuto.

2. Premesso che la tessera sociale ha validità dal 1° settembre al 31 agosto e fermo restando le norme assicurative, il mancato rinnovo della stessa comporta la decadenza da socio trascorsi 365 giorni dal suo rilascio ovvero entro il 31 dicembre nel caso di rilascio dopo il 1° gennaio dello stesso anno sociale.

3. Premesso che la tessera sociale ha validità dal 1 settembre al 31 agosto, il mancato rinnovo della stessa entro la data del 31 dicembre di ogni anno comporta la decadenza dagli incarichi elettivi a tutti i livelli.

4. Chi perde la qualifica di socio, per qualsiasi motivo, non ha diritti sul patrimonio sociale.

5. Il Consiglio Provinciale competente potrà rifiutare il rinnovo della tessera associativa o dell'affiliazione in tutti quei casi in cui l'associato: portasse discredito al buon nome dell'Uisp; non rispettasse le norme di legge, lo statuto, i regolamenti, le delibere assunte dagli organismi dell'Uisp; Entro giorni 30 dal rifiuto, il richiedente potrà impugnare la delibera avanti il Collegio Nazionale dei Garanti di 1° grado

ARTICOLO 8 - IL CONGRESSO

Il Congresso è il massimo organo d'indirizzo politico e programmatico dell'Associazione. Per quanto riguarda le modalità di convocazione e svolgimento del congresso, valgono le norme stabilite dal Regolamento Nazionale

ARTICOLO 9 – IL CONSIGLIO PROVINCIALE

1. Il Consiglio provinciale è il massimo organo di programmazione e di coordinamento dell'Associazione.

2. Esso compie tutti gli atti consequenziali e inerenti all'espletamento di tale funzione.

ARTICOLO 10

1. Il Consiglio è indetto dalla Direzione almeno due volte l'anno ed è convocato dal Presidente, o qualora eletto dal Presidente del Consiglio.

2. Qualora il Presidente del Consiglio non sia stato eletto o in caso di sua assenza, il Presidente può proporre al Consiglio la nomina di un presidente della seduta.

ARTICOLO 11 - MODALITÀ DI CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio è convocato con comunicazione scritta trasmessa a mezzo fax o posta elettronica contenente l'ordine del giorno almeno quindici giorni prima della data di svolgimento. In casi di necessità e urgenza il termine può essere ridotto a sette giorni.

2. Il Consiglio è convocato in seduta straordinaria, su richiesta di almeno il 40% dei componenti o su richiesta dei due terzi dei componenti della Direzione. In tal caso il Consiglio deve essere convocato entro quindici giorni e svolto entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. L'ordine

del giorno deve obbligatoriamente riportare l'argomento richiesto, ma può contenere anche altri argomenti.

ARTICOLO 12 - ORDINE DEL GIORNO

1. L'ordine del giorno è stabilito dalla Direzione ed è comunicato all'atto della convocazione.
2. L'ordine del giorno deve contenere la ratifica di eventuali deliberazioni assunte dalla Direzione in materie di competenza del Consiglio.
3. Il Presidente, o qualora eletto il Presidente del Consiglio, deve inserire all'ordine del giorno specifici argomenti se richiesto da almeno il 15% dei componenti il consiglio stesso.

ARTICOLO 13 - NUMERO LEGALE

1. Il Consiglio è validamente riunito con la presenza del 50% dei suoi componenti o con quella diversa maggioranza richiesta dallo Statuto per la discussione di specifici argomenti.
2. Nel corso delle votazioni può essere richiesta da un consigliere verifica della presenza al Consiglio del numero legale del 50 per cento di consiglieri o diversa percentuale nei casi previsti dallo Statuto. Le deliberazioni sono valide se ottengono la maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevarrà la mozione votata dal Presidente, o qualora eletto dal Presidente del Consiglio.

ARTICOLO 14 - DIMISSIONI

1. Le dimissioni, qualunque sia il motivo che le ha originate, devono essere presentate per iscritto e hanno efficacia dal momento della loro accettazione da parte del Consiglio.
2. All'inizio della seduta immediatamente successiva a quella del ricevimento, il Presidente, o qualora eletto il Presidente del Consiglio, comunica l'avvenuto ricevimento delle dimissioni e, qualora richiesto dall'interessata/o o da altro Consigliere, apre la discussione.
3. Terminata la discussione, sono poste in votazione le proposte conseguenti. Il consiglio potrà non accettare le dimissioni ma se queste fossero reiterate, diventeranno definitive.

ARTICOLO 15 - ASSENZE E DECADENZE

1. I componenti del Consiglio e della Direzione sono tenuti, senza eccezione alcuna, a partecipare alle riunioni dei loro organismi.
2. Gli assenti alle riunioni di Consiglio, non giustificati, per tre volte anche non consecutive sono invitati dal Presidente, o qualora eletto dal Presidente del Consiglio, a confermare la loro volontà di continuare a svolgere il mandato ricevuto.
3. In ogni caso i Consiglieri assenti per quattro volte, non giustificati, anche non consecutive sono dichiarati decaduti dal Presidente, o qualora eletto dal Presidente del Consiglio, in apertura della prima seduta successiva al verificarsi della condizione.
4. In caso di dimissioni o decadenze e impedimenti si applica quanto previsto dall'Art. 12 e 13 dello Statuto

ARTICOLO 16 – SOSTITUZIONI

1. Il Consiglio può cooptare consiglieri secondo quanto previsto dall'Art.12 punti 11 e 12 dello Statuto nazionale.
2. La Direzione può integrare i propri componenti secondo quanto previsto dall'Art.13 punto 3 dello statuto nazionale.

ARTICOLO 17 - IL/LA PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione e gli è attribuita, oltre a quelle previste dall'art. 14 dello Statuto, la funzione di presentare annualmente il programma dell'Associazione.

ARTICOLO 18 – LA DIREZIONE

1. La Direzione è organo di amministrazione dell'Associazione
2. Essa indice il Consiglio e svolge le attività previste dall'Art. 15 dello Statuto.

ARTICOLO 19 - FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE

1. La Direzione, eletta dal Consiglio su proposta nominativa del Presidente, è formata dal Presidente e da un numero di componenti variabile da tre a nove .
2. Essa è convocata dal Presidente almeno sei volte l'anno o qualora lo richieda la metà più uno dei suoi componenti.
3. In quest'ultimo caso la richiesta scritta dovrà contenere gli argomenti da inserire all'ordine del giorno e il Presidente dovrà convocare la Direzione entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

4. La Direzione è convocata con comunicazione scritta inviata via fax o posta elettronica contenente l'ordine del giorno almeno sette giorni prima della data di svolgimento; in casi di necessità e urgenza il termine può essere ridotto a tre giorni con avviso scritto contenente l'ordine del giorno.
5. Le riunioni della Direzione sono valide quando sia presente almeno il 50% dei suoi componenti.
6. Le decisioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale la delibera che ha avuto il voto favorevole del Presidente.
7. Alle riunioni della Direzione partecipano, senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio e, qualora nominati, il Responsabile Organizzazione e il Responsabile della Gestione Amministrativa, e, in relazione agli argomenti in discussione, possono essere invitate anche altre persone.
8. Delle riunioni della Direzione è redatto verbale sintetico contenente le decisioni assunte di cui deve essere data tempestiva informazione all'associazione in modo che chiunque sia interessato a uno specifico argomento possa chiedere e ottenere copia del verbale a esso relativo.

ARTICOLO 20 – IL/LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio, su proposta del Presidente, può eleggere tra i suoi membri il/la Presidente del Consiglio al/alla quale sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) convocare, su indizione della Direzione, e presiedere il Consiglio;
- b) proporre l'istituzione e coordinare eventuali commissioni consiliari;
- c) vigilare sull'applicazione delle delibere consiliari.
- d) procedere alla convocazione del congresso in caso di sfiducia/dimissioni del Presidente in assenza del Vice Presidente.

ARTICOLO 21 - TRASPARENZA E PUBBLICITA' DEGLI ATTI

1. Il Comitato di Bolzano è tenuto a chiedere, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ai soggetti collettivi e individuali che si affiliano i dati anagrafici e l'indicazione della disciplina sportiva praticata da ciascun socio.
2. I dati dei soci collettivi e individuali, opportunamente informatizzati, trascritti e conservati, devono essere messi a disposizione in via informatica dell'Uisp Nazionale .

ARTICOLO 22 - POTERI DI FIRMA – DELEGHE

Il Presidente provinciale può delegare lo svolgimento delle operazioni connesse alla gestione di conti correnti bancari e/o postali.

ARTICOLO 23 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'annualità dell'esercizio sociale è stabilita dall'art. 23 punto 1 dello Statuto Nazionale ed ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto di ciascun anno.

ARTICOLO 24 BILANCIO CONSUNTIVO DEI COMITATI

1. Il bilancio consuntivo:
 - a) è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalle note integrative e illustrative e deve contenere tutti i movimenti economici relativi all'attività dell'UISP compreso i bilanci delle Leghe, Aree e Coordinamenti;
 - b) contiene in allegato l'inventario dei beni mobili e immobili;
 - c) deve essere corredato dalla relazione scritta del Collegio dei Revisori Contabili competenti.
2. Il Consiglio provinciale approva il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
3. A fronte di particolari e inderogabili esigenze il bilancio consuntivo può essere approvato entro i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio.
4. Il bilancio consuntivo, unitamente all'inventario dei beni mobili e immobili e al verbale/delibera di approvazione, deve essere presentato all'Uisp Nazionale entro e non oltre 15 giorni dalla sua approvazione.

Per quanto non espressamente previsto nel Regolamento Provinciale, valgono le norme previste nel Regolamento Nazionale.